Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti Dottore Commercialista Revisore contabile giorgio.luerti@studioluerti.it Rag. Valentina Brazzioli Ragioniere Commercialista Revisore contabile valentina.brazzioli@studioluerti.it

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 DEL 15 GENNAIO 2020

LEGGE FINANZIARIA 2020

Con la c.d. "Legge di bilancio 2020" (Legge n. 160/2019), sono state approvate una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2020, che portiamo alla vostra attenzione nel prosieguo.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI AI FINI DELLE DETRAZIONI IRPEF

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. L'unica eccezione riguarda le spese sostenute per l'acquisto di medicinali o dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

"SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

Dall'1.1.2020 è stata eliminata la possibilità di richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus");
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica siano svolti su parti comuni condominiali (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007) la nuova disposizione prevede che la possibilità di chiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

Si precisa che le ristrutturazioni importanti di primo livello ricomprendono:

 gli interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti Dottore Commercialista Revisore contabile giorgio.luerti@studioluerti.it Rag. Valentina Brazzioli Ragioniere Commercialista Revisore contabile valentina.brazzioli@studioluerti.it

• gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007) per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Sono ricompresi nella disciplina anche gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Tale termine si estende fino al 31.12.2021 per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

È stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

Tale termine si estende fino al 31.12.2021 per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI"

Si conferma, anche per il 2020, il c.d. "bonus mobili", che prevede il riconoscimento di una detrazione IRPEF del 50% (su una spesa massima di € 10.000) che può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all' arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

"BONUS FACCIATE"

È stata introdotta una nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti Dottore Commercialista Revisore contabile giorgio.luerti@studioluerti.it Rag. Valentina Brazzioli Ragioniere Commercialista Revisore contabile valentina.brazzioli@studioluerti.it

facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

La disciplina non prevede un limite massimo di spesa e la detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Si conferma, anche per il 2020, la possibilità di usufruire del c.d. "bonus verde", che prevede la possibilità di godere di una detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o dal detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

• "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

SPESE VETERINARIE

È stato aumentato da € 387,34 a € 500 il limite per la detrazione delle spese veterinarie, ferma restando la franchigia di € 129,11.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

Le modifiche apportate al regime forfettario riguardano le condizioni di accesso e mantenimento dello stesso. Nello specifico, il nuovo regime prevede:

- un limite di ricavi e/o compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- un limite relativo alle spese per il lavoro pari a € 20.000;
- incompatibilità per soci di società di persone;
- incompatibilità per i soci che controllano una SRL che svolge attività riconducibile a quella esercitata individualmente;
- incompatibilità per soggetti che svolgono l'attività nei confronti dell'attuale datore di lavoro o di coloro che lo sono stati nei 2 anni precedenti;
- incompatibilità per i soggetti in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti € 30.000;

In altre parole, il nuovo regime penalizza i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite (€ 30.000) i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. La

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti Dottore Commercialista Revisore contabile giorgio.luerti@studioluerti.it Rag. Valentina Brazzioli Ragioniere Commercialista Revisore contabile valentina.brazzioli@studioluerti.it

limitazione, tuttavia, non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente a condizione che questi non operino prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È stata introdotta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Per poter usufruire di tale rivalutazione, è necessario provvedere, entro il 30.6.2020, alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva, fissata nella misura dell'11%.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DA CESSIONE DI IMMOBILI

È previsto, in caso di realizzazione di una plusvalenza derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, la possibilità di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria.

Per aderirvi è necessario che la richiesta del cedente sia resa dal notaio, il quale sarà altresì responsabile della riscossione della predetta imposta, fissata nella misura del 26%.

ELIMINAZIONE CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Non è stata riproposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È stata approvata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti Dottore Commercialista Revisore contabile giorgio.luerti@studioluerti.it Rag. Valentina Brazzioli Ragioniere Commercialista Revisore contabile valentina.brazzioli@studioluerti.it

BONUS BEBÈ

È confermato il riconoscimento di un assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2020, fino al compimento del primo anno d'età o, in caso di adozione, fino al primo anno d'ingresso nel nucleo familiare.

Il bonus viene erogato mensilmente dall'INPS ed è parametrato al valore dell'ISEE, come segue:

VALORE ISEE	IMPORTO LIQUIDATO
Pari o inferiore ad € 7.000 annui	€ 1.920
Da € 7.001 ad € 40.000 annui	€ 1.440
Oltre € 40.001 annui	€ 960

In caso di figlio superiore al primo nato o adottato nell'anno, l'importo liquidato è aumentato del 20%.

BONUS "ASILO NIDO"

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del riconoscimento di un buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico o privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus viene incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

BONUS CULTURA 18ENNI

È previsto anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. L'importo del bonus per il 2020 ammonta ad € 300 per ogni diciottenne e viene erogato attraverso il versamento della cifra spettante in una card.

UNIFICAZIONE IMU-TASI

È stata soppressa, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (UIC) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Ciò comporta, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, che le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti Dottore Commercialista Revisore contabile giorgio.luerti@studioluerti.it Rag. Valentina Brazzioli Ragioniere Commercialista Revisore contabile valentina.brazzioli@studioluerti.it

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI